



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 4

CODICE ENTE 10869

del 04.02.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 21:00
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI | GIANNI |
| 2) CHIMINAZZO | PATRIZIA |
| 3) CHIMINAZZO | LUCIANO |
| 4) CHIZZONI | GIANNI |
| 5) ZEN | MARCO |
| 6) COMUNIAN | CHIARA |
| 7) PANCERA | GIUSEPPE |
| 8) SOMENZI | GIOVANNI |
| 9) OMETTO | LUIGINA SIMONA |
| 10) ARIOTTI | ALBERTO |
| 11) GHIDETTI | CRISTINA |
| 12) BROCCAIOLI | BARBARA |
| 13) BULGARELLI | MAURIZIO |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco il quale comunica che sono confermate anche per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria;

PREMESSO che:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 è stato emanato il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'istituzione e la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'annualità 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;
- Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 208/2015 che aveva previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), che aveva esteso anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 e confermato anche per il 2017 dall'art. 1, comma 42, della Legge 232/2016;

VISTO che la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) NON ha previsto la proroga del blocco dei tributi locali per cui, a partire dal 2019, gli enti locali possono procedere ad eventuali revisioni delle tariffe e delle aliquote delle imposte, tasse e tributi di loro competenza;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale, verificati gli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU in vigore negli anni precedenti;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per le motivazioni in premessa riportate, confermate nei valori deliberati nell'anno 2018 e precedenti, che risultano essere le seguenti:

- **0,5 per cento** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (nel numero massimo di un C/2, un C/6 e un C/7).
- **0,5 per cento** (base imponibile ridotta del 50 per cento) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile e che risieda nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- **0,8 per cento** aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili.

2. **Di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa risulti non locata;
- I terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008;
- Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;

- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. **Di confermare**, per l'annualità 2019, la detrazione pari ad **euro 200,00** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9);
4. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. **Di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Rodigo;
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 4 del 04/02/2019 ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 04.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 04.02.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Gianni GRASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 19/02/2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 19/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 01/03/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI